

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Lucca

<b>SENTENZA</b>
N. <del>562</del> 2014
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
<b>OGGETTO</b>
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)

Il Giudice PICCIOLI GIOVANNI ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, domiciliato presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_,  
che la rappresenta e difende,  
\_\_\_\_\_ domiciliato presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_,  
che la rappresenta e difende,

R.G. promossa da \_\_\_\_\_,

ATTORE

CONTRO

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ SPA,

CONVENUTO

**Udienza del 9 aprile 2014**

E' presente il procuratore di parte attrice, il quale si riporta integralmente alle prese conclusioni e alle memorie depositate;

**Il Giudice**

Visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente sentenza, che viene immediatamente depositata in Cancelleria:

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2011 i Sigg.ri

e convenivano dinanzi al

Tribunale di Lucca - Sezione di Viareggio la Banca

S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domandando in tesi la declaratoria di nullità e comunque l'inefficacia del piano finanziario denominato "4 You" sottoscritto da e dell'identico piano sottoscritto da nonché la condanna alla rifusione delle somme ivi investite oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'investimento al saldo. In subordine domandavano la declaratoria dell'inadempimento della convenuta per i comportamenti tenuti in tutte le fasi del rapporto relativo ai due piani suindicati e la pronuncia di risoluzione dei rapporti con la condanna alla restituzione delle

somme investite, con interessi e rivalutazione, dalla data dell'investimento al saldo. In ulteriore ipotesi subordinata domandavano l'accertamento dell'inadempimento per i comportamenti tenuti da controparte e la sua condanna al risarcimento del danno, valutato nel medesimo valore delle somme investite oltre a rivalutazione e interessi dalla data dell'investimento al saldo.

In sintesi, gli attori lamentavano in primo luogo il difetto di informazione da parte del funzionario della banca in ordine al contenuto, complesso, del contratto e alla sua reale natura e tipologia. Il comportamento del funzionario, nella fattispecie, era tale da dissimulare la natura di investimento in prodotti finanziari sotto l'apparenza dello strumento previdenziale, essendo stata omessa anche ogni informazione riguardo ai rischi delle operazioni che sarebbero state poste in essere, comportando ciò la violazione degli artt. 28 del Regolamento Consob 11522/98 e 21 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), ove è prescritta la diligenza, la correttezza e la trasparenza nello svolgimento dei servizi di investimento con particolare riguardo all'art. 23 comma 6 del medesimo T.U.F., ove è previsto che spetta al soggetto abilitato fornire la prova di aver agito in conformità allo specifico standard richiesto dall'art. 21 e dagli artt. 26 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/98.

Il processo si svolgeva con la dichiarazione di contumacia di parte convenuta, ritualmente intimata ma non costituitasi, con la concessione di termini per memorie e con l'ammissione e l'espletamento della prova per testi richiesta dagli attori. Precisate le conclusioni, la causa era quindi rinviata per discussione all'udienza odierna.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dalle prove testimoniali espletate e dall'assenza di contestazioni sul punto da parte della Banca contumace, che pure aveva a suo carico l'onere di dimostrare di aver agito conformemente alla diligenza richiesta dal T.U.F. e dalle norme di regolamento da questo richiamate, emerge che gli attori non sono stati adeguatamente informati in ordine alla natura, alla tipologia e alla rischiosità degli strumenti finanziari offerti, né che sono stati informati riguardo all'impossibilità di interrompere il pagamento delle rate mensili e riguardo alla presenza di una penale. Neppure risultano esser stati edotti che l'investimento prevedeva la sottoscrizione di un contratto di mutuo, che il finanziamento avrebbe comportato la segnalazione presso la Banca d'Italia e che i fondi ai quali erano indirizzate le somme erogate con il finanziamento operavano sul mercato azionario internazionale.

Risulta così accertato che gli attori non hanno ricevuto un'informazione adeguata, non essendo stati informati della

natura dell'operazione e dei rischi ad essa connessi, come emerge dalla documentazione allegata. Risulta altresì provata la mancata consegna agli attori del documento sui rischi generali degli investimenti, laddove dalle prove espletate risulta, viceversa, che il funzionario aveva descritto il prodotto "4 You" come un semplice "piano pensionistico", soggiungendo che i clienti avrebbero potuto interrompere in qualsiasi momento i pagamenti e riscattare le somme senza penali, tacendo del fatto che tali facoltà non erano, viceversa, previste dall'accordo stipulato.

Quanto sopra premesso, riguardo alle domande spiegate deve in primo luogo rigettarsi la domanda di pronuncia della nullità del contratto, richiamando la distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto e rammentando che la violazione delle prime, qui da ritenersi accertata, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto laddove si manifesti in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. SS.UU. 19 dicembre 2007, n. 26724).

Risulta, viceversa, provata la domanda subordinata di risoluzione dei contratti in ragione degli accertati

inadempimenti da parte della convenuta, con conseguente condanna alla restituzione della somma di € 8.606,44 a ciascun attore oltre a rivalutazione e interessi come per legge.

Le spese seguono la soccombenza.

**P. Q. M.,**

Il Tribunale di Lucca, in persona del G.O.T. Dott. Giovanni Piccioli, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

- 1) Dichiara la risoluzione dei contratti prodotti in giudizio da entrambi gli attori nonché dei contratti di intermediazione mobiliare e dei contratti-ordine di investimento ad essi inerenti;
- 2) Condanna inoltre, previa restituzione dei titoli, parte convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 8.606,44 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
- 3) Condanna parimenti, previa restituzione dei titoli, parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 8.606,44 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
- 4) Condanna infine parte convenuta alla rifusione delle spese processuali degli attori, che liquida in complessivi € 2.850,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.



Il Giudice - Dott. Giovanni Piccioli